

Roma, 30 gennaio 2023

Circolare n. 24/2023

Oggetto: Notizie in breve.

Autotrasporto – Codice della Strada – *Buono patente autotrasporto* – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato e precisato i termini dell'avvio della piattaforma per richiedere il contributo per il conseguimento di patenti e abilitazioni per l'autotrasporto già comunicati nelle ultime ore; nello specifico, la piattaforma sarà attiva **dalle ore 12.00 del 6 febbraio** per le autoscuole che intendano accreditarsi, mentre sarà invece attiva **dalle ore 12.00 del 13 febbraio** per i soggetti interessati ad ottenere il suddetto contributo; ai fini della relativa erogazione, questi ultimi dovranno aver conseguito o conseguire nel periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2026 la patente e/o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per il trasporto di merci (C1, C1E, C, CE, Carta di qualificazione del conducente – CQC); si rammenta che la piattaforma, contenente altresì i moduli per la richiesta del contributo nonché tutte le informazioni e i necessari chiarimenti, sarà raggiungibile collegandosi all'indirizzo <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/> – D.D. MIT n.12 del 30.1.2023.

Codice della Strada – CQC – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha integrato i chiarimenti forniti sotto forma di domanda e risposta relativi alla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e di esami per il relativo conseguimento; come è noto, tali disposizioni sono state introdotte dal DM 30.7.2021 e sono state altresì illustrate in precedenza con le circolari ministeriali interpretative nn.14235 del 3 maggio 2022, 3854 dell'8 febbraio 2022 e 31895 del 15 ottobre 2021; in particolare, con la presente integrazione il MIT ha fornito chiarimenti sul rinnovo della validità delle CQC scadute nel periodo compreso tra il 18.1.2018 e il 31.3.2020 dando la possibilità ai titolari di sostenere l'esame di ripristino; si segnala che un esaustivo riepilogo delle suddette disposizioni è consultabile alla seguente pagina dedicata nel sito del [Portale dell'Automobilista](#) – Circolare MIT n.2525 del 26.1.2023.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [23/2023](#), [46/2022](#) e [270/2021](#)
Allegati due
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*”, e, in particolare, il comma 5-bis ai sensi del quale “ *Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci;*

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2022, n. 201, registrato dalla Corte dei conti al n. 2550 in data 27 settembre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2022, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del "buono patente autotrasporto" nonché le modalità di erogazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 201/2022 prevede che “*A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci*”;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 201/2022 prevede che “*A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, a ciascun beneficiario è riconosciuto un*

Buono pari all'ottanta per cento della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di cui al comma 2 e, comunque, di importo non superiore a euro 2.500. Il Buono è erogato con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7";

DECRETA

Art. 1

(Apertura piattaforma informatica)

1. A decorrere dalle ore 12 del 6 febbraio 2023, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale n. 201/2022 si possono accreditare sulla piattaforma informatica "Buono patenti" raggiungibile dal link <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/>, al fine di essere inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la medesima piattaforma informatica.
2. A decorrere dalle ore 12 del 13 febbraio 2023, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 201/2022, che intendano conseguire o che abbiano conseguito i titoli di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto, possono presentare le domande per la concessione del "buono patente autotrasporto", compilando il modello disponibile sulla piattaforma informatica "Buono patenti" raggiungibile dal link <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/>.

Art. 2

(Periodo di fruibilità del buono patente autotrasporto)

1. Per poter beneficiare del "buono patente autotrasporto" è necessario, per i soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 201/2022, aver sostenuto o sostenere, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026, presso uno dei soggetti accreditati di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, la spesa per la formazione necessaria al conseguimento di uno dei titoli e delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto. L'erogazione dell'importo del buono è subordinata al conseguimento dei citati titoli e abilitazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
30.01.2023
08:59:52 UTC



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

e, p.c. A Capo di Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

Div. 7 - CED
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

**OGGETTO: Integrazione FAQ CQC di cui alle circolari prot. n. 3854 dell'8 febbraio 2022 e n. 14235 del 3 maggio 2022
Chiarimenti circa il rinnovo di validità delle qualificazioni CQC scadute nel periodo 31 gennaio 2018 - 31 marzo 2020**



IL DIRETTORE GENERALE

Ricorre, da parte degli utenti e degli stessi UMC, la richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche, in tema di qualificazioni CQC scadute tra il 31 gennaio 2018 ed il 31 marzo 2020, con particolare riferimento alla possibilità o meno di consentire ai titolari delle stesse, ai fini del rinnovo di validità, l'esame di ripristino.

Per fornire un contributo all'interpretazione uniforme in materia si ritiene opportuno, facendo seguito alle circolari prot.n. 3854 dell'8 febbraio 2022 e n. 14235 del 3 maggio 2022, implementare di seguito le FAQ in materia di CQC, riprendendo la progressiva numerazione delle stesse e dunque ripartendo dal quesito n. 23:

n. 23) Quando si applica il periodo di sospensione del procedimento (881 giorni) di cui al paragrafo 2, lett. d), della circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021?

Risposta: Al riguardo appare utile ricordare che:

- **l'esame di ripristino, consentito nell'ambito del regime amministrativo di cui al DM 20 settembre 2013 e disciplinato con circolari del 2019, presuppone che sia stato seguito un corso di formazione periodica;**
- **affinché sia possibile accedere all'esame di ripristino, e dunque rientrare nel regime del DM CQC 2013, occorre che la comunicazione di avvio del corso di formazione periodica sia avvenuta entro il 14 ottobre 2021.**

Tanto premesso, atteso che l'ultima circolare in tema di proroghe prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021 al paragrafo 2, lettera d), così dispone: *"d) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il titolare della CQC - per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ed è prorogata al 29 giugno 2022 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa negli 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino. Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021, paragrafo 3.6.12 (in specie con riferimento a istanze presentate di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio del corso dal 15 ottobre 2021)";*

ne consegue che, ai fini delle istruzioni in parola, è possibile non sottoporsi all'esame di ripristino a condizione che ricorrano tutte le seguenti circostanze:

- la qualificazione CQC era in scadenza tra il 31 gennaio 2018 ed il 31 marzo 2020;
- il titolare abbia frequentato un corso di formazione periodica con data di comunicazione avvio del corso entro e non oltre il 14 ottobre 2021;
- l'istanza di rinnovo di validità della qualificazione CQC sia stata presentata entro e non oltre due anni e 881 giorni rispetto alla data originaria di scadenza della qualificazione stessa;
- l'attestato di formazione periodica sia in corso di validità.

Qualora invece il titolare della CQC da rinnovarsi possieda un **attestato di frequenza emesso a seguito di un corso di formazione periodica la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata in data successiva al 14 ottobre 2021**, è necessario adottare la "nuova" disciplina del DM 30 luglio 2021 che, come è noto, non prevede più esami di ripristino, ma **un esame di revisione per scadenza del titolo da oltre 3 tre anni**.

(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI